COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 8

Chiaiano – Marianella – Piscinola – Scampia

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO SITA IN CUPA DELLA FILANDA (QUARTIERE PISCINOLA)

Il **Comune di Napoli**, rappresentato dal Dott. Giuseppe Imperatore, Direttore della Municipalità 8, nato a Milano il 21.12.1961, Codice fiscale MPRGPP61T21F205Q, domiciliato per la carica presso la sede centrale della Municipalità medesima, sita a Napoli in Largo della Cittadinanza Attiva n. 15 (Scampia),

e

l'**Associazione "Porte Invisibili" ETS-APS**, con sede legale in Napoli alla Via Napoli a Piscinola n. 60, Codice fiscale 94115190632, legalmente rappresentata dalla Presidente Dott.ssa Maria Fioretti, nata a Napoli il 16.12.1964, Codice fiscale FRTMRA64T56F839J,

di seguito congiuntamente definiti "**Parti**"

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2 del 21.4.2023 la Giunta della Municipalità 8 ha approvato gli *Indirizzi Operativi finalizzati alla collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 8 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani*;
- in data 14.5.2024 l'Associazione "Porte Invisibili" ETS-APS ha presentato alla Municipalità 8 una proposta di Patto di collaborazione per la cura e la rigenerazione – senza scopo di lucro – dell'area a verde attrezzato sita in Cupa della Filanda, catastalmente individuata al Foglio 12 Particella 45 del NCT di Napoli;
- come previsto dall'art. 11 comma 2 degli *Indirizzi Operativi* sopra indicati, la Municipalità 8 ha dato notizia della suddetta proposta mediante apposito avviso pubblicato il 15.5.2024 sul portale web istituzionale del Comune di Napoli, invitando i soggetti eventualmente interessati a far pervenire entro il 31.5.2024 osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta presentata, oppure ulteriori contributi o apporti;
- entro la scadenza indicata non sono pervenuti rilievi, osservazioni e comunicazioni;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto.

Art. 2 – Finalità

Il presente Patto di collaborazione si propone lo scopo di disciplinare i rapporti tra la Municipalità 8 del Comune di Napoli e l'Associazione "Porte Invisibili" per la cura e la rigenerazione – senza scopo di lucro – dell'area a verde attrezzato sita in Cupa della Filanda (quartiere Piscinola), catastalmente individuata al Foglio 12 Particella 45 del NCT di Napoli, posta a ridosso del deposito Anm Linea 1 Piscinola/Chiaiano.

Nei dettagli, la parte oggetto di interesse, di estensione di circa 1.500 metri quadrati, risulta essere delimitata a nord da Cupa della Filanda e a sud dalla fascia di rispetto del sistema ferroviario.

L'accesso all'area è garantito da due ingressi: uno pedonale con scalinata su Cupa della Filanda e l'altro più addentrato, in una traversa cieca, di tipo carrabile.

La perimetrazione dell'area è costituita da confini in cemento e sovrapposta rete metallica.

All'interno dell'area sono presenti:

- uno spazio di sosta e relax dotato di panchine e sedute;
- attrezzature ludiche per bambini (scivolo, dondoli, altalene);
- uno spazio collettivo da gioco, posto al centro e recintato;
- aiuole e spazi a verde con diversi tipi di vegetazione;
- percorsi e viali pavimentati in lastroni e cemento;
- un gabbiotto in legno utilizzato per la custodia dell'area;
- uno spazio per il gioco delle bocce;
- lampioni per l'illuminazione.

Il Patto si realizza in ossequio agli *Indirizzi Operativi finalizzati alla collaborazione tra i cittadini e la Municipalità 8 per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani* approvati dalla Giunta della Municipalità 8 con Deliberazione n. 2 del 21.4.2023.

Nello specifico, come previsto dall'art. 3 dei suddetti *Indirizzi operativi*, la collaborazione tra la Municipalità e l'Associazione si ispirerà ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca;
b) Pubblicità e trasparenza;
c) Responsabilità;
d) Inclusività e apertura;
e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni;
f) Partecipazione dei bambini;
g) Sostenibilità;
h) Proporzionalità;
i) Adeguatezza e differenziazione;
l) Informalità;
m) Autonomia civica.

Art. 3 – Durata

Il presente Patto ha la durata di 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data di stipula dello stesso.

Durante il periodo di durata del Patto, le Parti si assumeranno la reciproca responsabilità di esercitare in buona fede e in correttezza tutti i loro rapporti.

Art. 4 – Impegni dell'Associazione

Con la stipula del presente Patto, l'Associazione "Porte Invisibili" si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'area indicata all'art. 2 e a realizzare nella stessa, con risorse proprie e senza scopo di lucro, gli interventi previsti dalla proposta di Patto, riguardanti in particolare:

- la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'area mediante attività/iniziative culturali, artistiche, di socialità conviviale, informative e ludico-ricreative e attività mirate a possibili

sviluppi del territorio, quali la creazione di: - un punto informativo di conoscenza, praticabilità e sostenibilità del territorio; - un punto educativo-formativo; - uno spazio espressivo-narrativo; - un punto inclusivo di ascolto, socializzazione, solidarietà e volontariato, avente la finalità di rafforzare il senso di identità alla comunità mediante la cura, la vigilanza e l'implementazione di servizi e prestazioni e l'incremento di conoscenze e potenzialità individuali e della comunità con iniziative culturali mirate a modelli di vita virtuosi, per favorire la conoscenza e le pratiche di compatibilità ambientale, del territorio e del paesaggio, incrementare la cittadinanza attiva con la cura e la manutenzione del patrimonio ambientale-territoriale e incrementare lo spirito del volontariato quale elemento di solidità della comunità.

Sono implicite e non necessitano di autorizzazioni preventive:

1) negli interventi di ripristino del decoro urbano con attività di potatura, diserbo e pulitura, la piantumazione di piccole quantità di essenze arboree e piante officinali e la semina di piante ortive di cui avvalersi per il coinvolgimento attivo dei residenti (in particolar modo bambini e anziani), non destinate a commercio;

2) l'installazione temporanea di gazebo e/o altre strutture rimovibili per la realizzazione di laboratori didattici, coltivazioni e altre necessità.

L'Associazione, inoltre, si impegna:

a) a favorire la massima inclusione e partecipazione dei residenti nella Municipalità 8 alle attività programmate nell'area;

b) a osservare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute a favore dei fruitori dell'area e di coloro che ne assicurano l'utilizzo;

c) a esonerare la Municipalità da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti dall'utilizzo dell'area;

d) a stipulare un'apposita polizza assicurativa RC verso terzi commisurata alle attività svolte nell'area;

e) ad attivare, insieme alla comunità locale, processi di vigilanza attiva dell'area come forma di deterrenza e prevenzione;

f) a servirsi dell'area esclusivamente per gli usi e le funzioni ai quali essa è stata destinata;

g) a non cedere a terzi – a titolo gratuito o oneroso – l'uso anche parziale dell'area;

h) ad assumersi ogni responsabilità in merito a eventuali adempimenti normativi richiesti in merito allo svolgimento di iniziative pubbliche nell'area;

i) a trasmettere semestralmente alla Municipalità un report sulle attività realizzate nell'area.

È fatta salva per l'Associazione la possibilità di partecipare a bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, iniziative, attività ed eventi nell'area.

Art. 5 – Impegni della Municipalità

Con la stipula del presente Patto, la Municipalità 8 del Comune di Napoli si impegna:

a) a concedere in uso gratuitamente – sette giorni su sette per l'intera giornata – all'Associazione "Porte Invisibili" l'area indicata all'art. 2;

b) a curare la manutenzione straordinaria dell'area, compresa quella riguardante la recinzione e il gabbiotto in legno utilizzato per la sorveglianza;

c) alla manutenzione degli alberi di alto fusto;

d) allo smaltimento degli sfalci e delle potature;

e) a sostenere i costi per le utenze (acqua, corrente elettrica, allacciamento fognario, ecc.);

f) a rendere l'area quotidianamente accessibile dai due ingressi alla stessa;

g) a collaborare, tramite i propri Uffici, con l'Associazione ai fini del buon andamento delle attività programmate nell'area;

h) a dare pubblicità al presente Patto tramite i propri canali informativi istituzionali.

È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie, da parte della Municipalità 8, finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo eventuali prestazioni lavorative rese dall'Associazione nell'area.
È fatta salva per la Municipalità 8 e per l'Amministrazione Comunale la possibilità di poter inserire l'area in progetti di rigenerazione urbana.

Art. 6 – Chiusura dell'area al pubblico
L'Associazione ha facoltà di tenere chiusa l'area al pubblico, dandone preventiva comunicazione alla Municipalità 8 e alla cittadinanza, negli orari notturni – onde prevenire vandalizzazioni, intrusioni indesiderate e/o sversamenti abusivi di rifiuti – e/o nel caso in cui l'area stessa sia interessata da:
- interventi di manutenzione;
- attività di potatura, diserbo e pulitura;
- condizioni meteorologiche avverse;
- eventi imprevisti di carattere eccezionale.

Art. 7 – Revoca del Patto
La Municipalità 8 eserciterà – dandone preavviso immediato all'Associazione "Porte Invisibili" – il diritto di revoca del presente Patto:
a) qualora l'Associazione non rispetti gli impegni e gli adempimenti stabiliti dal presente Patto;
b) in caso di perpetuazione di reati all'interno dell'area da parte dell'Associazione;
c) nel caso in cui l'Associazione arrechi danni gravi all'area e/o alle sue pertinenze.
Il presente Patto può risolversi anche per cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Patto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento degli accordi:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi, in quanto la prestazione è divenuta impossibile anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
È onere dell'Associazione "Porte Invisibili" dare comunicazione alla Municipalità 8 di eventuali cause ostative, interruzioni o cessazione delle attività nell'area e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato con il presente Patto.
L'Associazione "Porte Invisibili", dimostrando di non trovarsi più nelle condizioni di poter continuare a onorare gli impegni previsti dal presente Patto, potrà chiedere, senza penali, la revoca del Patto stesso, fermo restando il tentativo di esperire insieme alla Municipalità possibili soluzioni, anche mediante una revisione migliorativa delle clausole pattuite.
La rigenerazione e la cura dell'area non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il rapporto che viene a instaurarsi tra la Municipalità e l'Associazione è disciplinato dal presente Patto nonché da norme, regolamenti e prescrizioni vigenti in materia.
Per eventuali controversie non risolvibili tramite accordi bonari tra le Parti, il Foro competente è quello di Napoli.

Giuseppe Imperato Alessia Forte